



**News n. 83 del 15 giugno 2023  
a cura dell'Ufficio del massimario**

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili la q.l.c. della previsione *ex art. 16-septies*, comma 2, lett. g) d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, come introdotto dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215, che pone il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario della Calabria fino al 31 dicembre 2025, attesa sopravvenuta la declaratoria di illegittimità costituzionale della stessa disposizione censurata (*ex plurimis*, ordinanze n. 226, n. 206, n. 204 e n. 172 del 2022).

**Corte costituzionale, ordinanza 20 aprile 2023, n. 78 – Pres. Sciarra, Red. Petitti**

**Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Debiti degli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria – Blocco temporaneo delle azioni esecutive – Questioni inammissibili di costituzionalità.**

*Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16-septies, comma 2, lettera g), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sezione seconda, in funzione di giudice dell'ottemperanza (1).*

- (1) I. – Con la decisione in epigrafe, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili per carenza di oggetto le due questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16-septies, comma 2, lettera g), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, in quanto sulla medesima questione sono già intervenute alcune pronunce che hanno nel frattempo dichiarato la illegittimità costituzionale della stessa disposizione censurata (*ex plurimis*, ordinanze n. 226, n. 206, n. 204 e n. 172 del 2022).

La seconda q.l.c. era stata sollevata dal T.a.r. per l'Emilia Romagna, sezione II, ordinanza 10 giugno 2022, n. 511 (oggetto della News US n. 65 del 13 luglio 2022, alla quale si rinvia per approfondimenti).

II. – Nel riunire i giudizi di legittimità costituzionale, la Corte perviene ad una decisione di inammissibilità, sulla scorta delle seguenti argomentazioni:

- a) pur entrambi intestati come “sentenza”, gli atti di rimessione hanno natura sostanziale di ordinanza, in quanto, all’esito della positiva valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni, dispongono la sospensione del giudizio principale e la trasmissione del fascicolo alla cancelleria della Corte costituzionale, in conformità con quanto previsto dall’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), sicché la discrasia formale non inficia l’ammissibilità delle sollevate questioni (cfr. tra le molte, sentenze 26 maggio 2022, n. 128; 24 marzo 2022, n. 75; 23 novembre 2021, n. 218; 20 luglio 2020, n. 153, in *Giur. costit.* 2020, 1737, con nota di SCOCA);
- b) tuttavia, le questioni medesime sono manifestamente inammissibili per carenza di oggetto, essendo sopravvenuta la declaratoria di illegittimità costituzionale della stessa disposizione censurata (*ex plurimis*, ordinanze 8 novembre 2022, n. 226; 4 ottobre 2022, n. 206; 1 settembre 2022, n. 204; 11 luglio 2022 n. 172);
- c) infatti la Corte costituzionale, con la sentenza n. 228, depositata l’11 novembre 2022 (per la quale vedi News UM n. 73 del 31 maggio 2023, alla quale si rinvia per approfondimenti), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16-*septies*, comma 2, lettera g), del d.l. n. 146 del 2021, come convertito, per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., con assorbimento di altre censure riferite agli artt. 3 e 113 Cost.;
- d) la predetta sentenza ha richiamato il principio per cui la tutela giurisdizionale garantita dall’art. 24 Cost. comprende anche la fase dell’esecuzione forzata, in quanto necessaria a rendere effettiva l’attuazione del provvedimento giudiziale, sicché una misura legislativa che incida sull’efficacia dei titoli esecutivi di formazione giudiziale è legittima solo se limitata a un ristretto periodo temporale e compensata da disposizioni sostanziali che prospettino un soddisfacimento alternativo dei diritti portati dai titoli;
- e) in difetto di tali condizioni la misura stessa, oltre a vulnerare l’effettività della tutela giurisdizionale in *executivis* presidiata dall’art. 24 Cost., determina uno sbilanciamento tra l’esecutante e l’esecutato, in violazione del principio di parità delle parti di cui all’art. 111 Cost.;
- f) la menzionata sentenza n. 228 del 2022 ha riscontrato tali vizi nella disposizione censurata, sia perché essa estende l’improcedibilità ai titoli esecutivi aventi ad oggetto crediti di natura non commerciale, sia perché, anche riguardo ai crediti commerciali, la durata quadriennale della misura è sproporzionata per eccesso rispetto ai dichiarati obiettivi di ricostruzione della contabilità regionale, sia perché, infine, non è stata contemplata alcuna procedura di saldo basata su criteri oggettivi rispettosi della *par condicio creditorum*;
- g) la norma censurata dal T.a.r. per l’Emilia-Romagna è, quindi, venuta meno per effetto della citata sentenza n. 228 del 2022. In proposito non rileva la sopravvenienza dell’art. 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169

(Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA e ulteriori misure urgenti per il comparto militare e delle Forze di polizia), convertito, con modificazioni, nella legge 16 dicembre 2022, n. 196, che, in dichiarata ottemperanza della medesima sentenza, ha disposto un nuovo blocco esecutivo nei confronti degli enti sanitari calabresi, limitandone tuttavia la durata fino al 31 dicembre 2023 ed escludendo dalla sua sfera applicativa i crediti risarcitori da fatto illecito e quelli retributivi da lavoro.

III. – Per completezza, si consideri quanto segue:

- h) sulla giurisprudenza della Corte relativa ai meccanismi di limitazione delle azioni esecutive, introdotti dal legislatore, nonché sulla natura e sulle condizioni applicative dello specifico “blocco” disposto dall’art. 117, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77 del 2020, si rinvia agli approfondimenti contenuti: nella News US n. 36 del 11 aprile 2022 relativa alla ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale del T.a.r. per la Calabria, sez. II, 24 marzo 2022, n. 529, nella News US n. 27 del 16 marzo 2022 relativa alla ordinanza di rimessione del T.a.r. per la Calabria, sez. II, 28 febbraio 2022, n. 356 (entrambe decise con la citata sentenza Corte cost. 228 del 2022), nonché nella News US n. 43, del 6 maggio 2021 relativa alle ordinanze del T.a.r. per la Calabria, sez. st. Reggio Calabria, nn. 228 e 229 del 31 marzo 2021, che avevano sollevato q.l.c. della medesima norma (decise con sentenza Corte cost. 7 dicembre 2021, n. 236 di cui al successivo § i);
- i) Corte cost., sentenza 7 dicembre 2021, n. 236 (oggetto della News US n. 9 del 17 gennaio 2022) con la quale la Corte costituzionale, nel decidere analoghe questioni che erano state sollevate dal T.a.r. per la Calabria – sezione staccata di Reggio Calabria e dal Tribunale civile di Napoli, sul “blocco” delle azioni esecutive nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale (blocco che è stato imposto dall’art. 117, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito in legge n. 177 del 2020, come misura per fronteggiare la crisi sanitaria da Covid-19), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale solo della proroga che è stata disposta fino a tutto il 2021 dall’art. 3, comma 8, del decreto-legge n. 183 del 2020, convertito in legge n. 21 del 2021, mentre ha giudicato legittima l’originaria imposizione del “blocco” limitata, come previsto all’inizio, soltanto al 2020.